

INTESTAZIONE TEMPORANEA VEICOLO PER COMODATO E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Chi deve fare l'aggiornamento

In diritto si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Il "comodato è essenzialmente gratuito". Il contratto può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale, inoltre il contratto non deve essere registrato se non in casi particolari (per approfondimenti si veda l'articolo sul sito [FiscoOggi](#) gestito dall'Agenzia delle Entrate).

Il comodatario (cioè chi riceve il veicolo) ha l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione nel caso in cui il comodante gli conceda in comodato l'uso esclusivo e personale del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni "naturali e consecutivi" (sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi).

Non è invece previsto l'obbligo di aggiornamento del Certificato di Proprietà (C.d.P.) al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Il comodatario può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica (Aziende, Enti ed Organizzazioni).

Il comodante può essere:

- il proprietario (od il "trustee");
- il locatario, nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore;
- l'usufruttuario;
- l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.

E' esclusa la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (sub-comodato).

E' prevista inoltre l'intestazione temporanea per [comodato di veicoli aziendali](#).

Da che data è obbligatorio l'aggiornamento

L'aggiornamento è obbligatorio per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Resta la possibilità di provvedere all'aggiornamento anche con riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014.

La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

Per quali veicoli è previsto l'aggiornamento

L'aggiornamento è previsto per seguenti veicoli, purché immatricolati in uso proprio e utilizzati per il medesimo uso:

- gli autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate (autovetture, autocarri, ecc.),
- i motoveicoli,

L'aggiornamento è possibile anche per:

- gli autoveicoli ad uso speciale (es: autogru) ? con massa complessiva fino 6 t ?,
- i rimorchi massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

L'aggiornamento non è ammesso per i seguenti veicoli: i ciclomotori e le macchine agricole ed operatrici inoltre per i veicoli con titolo come: taxi, noleggio da rimessa con conducente, autobus, autotrasporto di cose in conto terzi o con licenza in conto proprio.

Approfondimenti

Nei seguenti link i relativi approfondimenti: [comodato](#), [trust](#), [leasing](#), [usufrutto](#), [patto di riservato dominio](#), [art.94 C.d.S.](#) , [art. 247 bis Reg. C.d.S.](#), [circ. del 20.07.2014](#), [circ. del 27.10.2014](#).

DOMANDA DI AGGIORNAMENTO:

Dove e quando presentare la domanda

La domanda di aggiornamento deve essere presentata allo "Sportello "Immatricolazioni e duplicati", nell'[orario di apertura](#).

Chi può presentare la domanda

Può presentare la domanda il "comodatario" o, in alternativa, la persona da esso delegata come il "comodante".

Non è ammesso che il comodatario possa rilasciare al comodante una "delega generale" all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.

Domanda e documenti da allegare

La domanda è redatta su [modello prestampato DTT2119](#) ed ha i seguenti allegati:

- la [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;
- il pagamento dell'importo relativo alla [tariffa 2.2](#) con bancomat (o versamento sul ccp n.: 86055290 intestato ad: Amministrazione Provinciale Udine - Servizi Motorizzazione - Serv. Tes),

eventualmente anche:

- nel caso il comodatario non presenti personalmente la domanda allo sportello può delegare altra persona mediante:
 - o la [delega](#) a persona generica,
 - o la [delega al "comodante"](#) nel caso in cui il comodatario sia persona fisica,
 - o la [delega al "comodante"](#) nel caso in cui il comodatario sia persona giuridica.
- nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, deve essere allegato l'assenso scritto del locatore, affinché il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi, sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing.

- nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, deve essere allegato l'assenso scritto del venditore affinché il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi; se il venditore con patto di riservato dominio è una persona giuridica, l'assenso è sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa.
- la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l'originale in visione, in caso il comodatario sia cittadino extracomunitario (per maggiori informazioni vedi: [scheda](#)),
- l'[autocertificazione](#) in caso il comodatario sia iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE (con rilascio del duplicato della carta di circolazione alla [tariffa 2.3](#)),
- l'[autocertificazione](#) in caso il comodatario sia una società o un ente,
- quanto previsto nella [scheda](#), in caso il comodatario sia minorene o interdetto,
- l'[autocertificazione](#) o documento equivalente, in caso il comodatario sia; cittadino comunitario o dello spazio economico europeo o della Svizzera o di San Marino, soggiornante in Italia (ai sensi delle circolari del 14/05/2007 e del 17/01/2008).

AL TERMINE:

Lo sportello rilascia un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato, ed è apposta la dicitura: "*Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.*".

Nel caso non sia possibile la stampa immediata del tagliando lo si potrà successivamente ritirare presso l'usciera agli sportelli ([numero di telefono usciere](#)).

In questo caso è anche possibile chiedere la spedizione a domicilio del tagliando (senza spese aggiuntive) con le [modalità previste](#).

SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DELLA CdC

Aggiornamento per modifiche tecniche veicolo

In caso di aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodatario, alla quale deve essere allegata, oltre a quanto previsto, anche l'espressa autorizzazione del comodante (operazione non effettuabile in STA).

Reimmatricolazione

Nel caso di reimmatricolazione le annotazioni relative alla intestazione temporanea saranno automaticamente riportate sulla nuova carta di circolazione (operazione effettuabile in STA).

Duplicato della carta di circolazione per furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione

In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione si procede alla emissione del duplicato della carta di circolazione e le annotazioni relative alla intestazione temporanea saranno automaticamente riportate sulla nuova carta di circolazione (operazione non effettuabile in STA). In questo caso, il duplicato può essere richiesto esclusivamente dall'intestatario, salvo [delega](#) ad altro soggetto (compreso l'utilizzatore temporaneo).

Aggiornamento per trasferimento di proprietà

In caso di trasferimento della proprietà di un veicolo è necessaria l'emissione del duplicato della carta di circolazione per effettuare la cancellazione della annotazione stessa (operazione non effettuabile in STA).

Variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario

Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della scadenza del comodato, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento. A tal fine, il comodatario è tenuto a presentare istanza allegando:

- la propria [dichiarazione sostitutiva di certificazione](#) attestante i dati oggetto di variazione ovvero, a seconda dei casi, la dichiarazione [sostitutiva dell'atto di notorietà](#) con la quale il comodante attesta la nuova scadenza del comodato, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;
- il pagamento dell'importo relativo alla [tariffa 2.2](#) con bancomat (o versamento sul ccp n.: 86055290 intestato ad: Amministrazione Provinciale Udine - Servizi Motorizzazione - Serv. Tes).

Vige l'obbligo di richiedere l'aggiornamento per proroga del comodato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la proroga è stata disposta.

Cancellazione dell'annotazione del comodato

Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.

Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario allega alla istanza di duplicato la propria [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) attestante detta circostanza.

Vige l'obbligo di richiedere l'aggiornamento per cessazione anticipata del comodato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

Nuova annotazione di comodato

A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza, se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento secondo le istruzioni già illustrate.